

# Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

## PANAMA

Legge 16 novembre 1916, n. 17. sugli infortuni del lavoro (*Gaceta Oficial*, 16 novembre 1916, n. 2476), con le modificazioni portate dalla legge 30 dicembre 1916, n. 43 (*Gaceta Oficial*, 2 gennaio 1917).

### CAPITOLO PRIMO

#### *Della responsabilità in caso di infortuni sul lavoro.*

**Art. 1** — (*modificato*) Si considerano come infortuni sul lavoro tutte le lesioni corporali sofferte dagli impiegati o operai in qualsiasi specie di lavoro o impiego che si disimpegni o si eseguisca nel territorio della Repubblica in relazione diretta col lavoro. Tali lesioni danno diritto ad una indennità a beneficio della vittima o della sua famiglia a carico del o dei proprietari, assuntori o incaricati del lavoro o dei lavori a causa dei quali avviene l'infortunio.

*Paragrafo*: Saranno parimenti considerati come infortuni sul lavoro le lesioni che abbiano a soffrire gli impiegati di commercio nel disimpegno delle proprie mansioni.

**Art. 2** — Non saranno considerati come infortuni, nè saranno indennizzati dai proprietari, direttori, ecc. quelli che siano dovuti a causa estranea e senza alcuna relazione col lavoro che l'infortunato esegue, nè quelli che siano causati intenzionalmente dagli stessi operai o impiegati, nè quelli che siano dovuti ad un delitto imputabile alla vittima o ad un estraneo.

**Art. 3** — Si considerano come padroni, ai fini della presente legge, coloro che, naturalmente o giuridicamente, rappresentano imprese, compagnie, ecc. e tutti coloro che hanno la direzione o rappresentanza di opere pubbliche o private o la gestione di qualsiasi industria.

*Paragrafo*: (*modificato*) L'indennità, in caso di infortunio permanente, parziale o totale, comincerà a corrispondersi appena sia stato comprovato legalmente che l'infortunio ha avuto luogo a causa del lavoro; in caso di morte sarà corrisposta immediatamente.

**Art. 4** — Le industrie, alle quali si riferisce l'articolo precedente, sempre che siano di carattere permanente, sono le seguenti: industrie delle mine, saline e cave di pietra, fabbriche, officine metallur-

giche, stabilimenti nei quali si producono materie esplosive, infiammabili, insalubri o velenose, imprese o lavori di carico e scarico nei depositi, sui moli ecc.

**Art. 5** — Saranno considerati come lavori pubblici o privati i seguenti: la costruzione, riparazione e conservazione di opere pubbliche, di vie ferrate, porti, strade, ponti, dighe, moli, acquedotti, arcate, la costruzione, riparazione e demolizione di edifici pubblici e qualsiasi altro lavoro dello stesso genere, (*che si esegue*) sia per conto particolare che per conto di qualsiasi ente nazionale o municipale, le imprese di trasporto per terra, per mare e per fiume, canali navigabili, ecc., nella giurisdizione della Repubblica.

## CAPITOLO SECONDO

### *Della indennità.*

**Art. 6** — Gli infortuni che, verificandosi, danno diritto ad indennità conformemente alla presente legge, si classificano in tre categorie:

- 1° Infortuni che producono l'incapacità temporanea;
- 2° Infortuni che producono l'incapacità permanente, totale o parziale;
- 3° Infortuni che producono la morte.

**Art. 7** — I padroni in ogni caso di infortunio sosterranno le spese di assistenza medica e farmaceutica, mentre dura il periodo di incapacità dell'infortunato e si trovi nuovamente, secondo il parere del medico in condizioni di ritornare al lavoro. In caso di morte il padrone pagherà le spese di seppellimento della vittima, tenuto conto della sua posizione sociale.

**Art. 8.** — Gli operai o impiegati, vittime di infortunio sul lavoro, oltre a quelle indicate nell'articolo precedente, avranno diritto alle seguenti indennità:

- 1° alla metà del salario, dal giorno in cui ebbe luogo l'infortunio fino al giorno in cui si trovino in condizioni di ritornare al lavoro, se la incapacità è temporanea;
- 2° ad una indennità per una volta sola, che corrisponda al salario di un anno, se la incapacità è permanente e parziale;
- 3° ad una indennità per una volta sola, che corrisponda al salario di un anno e mezzo, se è permanente e totale, e
- 4° ad una indennità, per una volta sola, in caso di morte, che corrisponda al salario di due anni, pagabile agli aventi diritto della vittima.

**Art. 9** — I colpiti da infortunio, che, in conseguenza dell'infortunio stesso, non possono esercitare nuovamente la propria professione o ufficio, ma un'altra meno luerativa, avranno diritto, inoltre,

ad una indennità speciale equivalente ai due terzi della indennità cui hanno diritto in conformità dell'articolo precedente.

**Art. 10** — Il padrone potrà, invece dell'indennità stabilita negli articoli precedenti, concedere delle pensioni vitalizie, sempre che le garantisca con soddisfazione degli aventi diritto della vittima, equivalenti ad una somma eguale al cinquanta per cento del salario di sei mesi della vittima, pagabili ai parenti.

**Art. 11** — Agli effetti dell'ammontare della indennità si prenderà come base il salario che percepiva l'impiegato o l'operaio infortunato il giorno in cui ebbe luogo l'infortunio.

*Paragrafo*: Il salario giornaliero non si considera mai inferiore ad una *balboa*.

**Art. 12** — I diritti che vengono concessi dalla presente legge agli operai ed impiegati, non sono rinunziabili nè trasferibili, e nemmeno possono negoziarsi nè sequestrarsi, essendo nulla qualsiasi patto contrario. Ogni operaio o impiegato godrà il gratuito patrimonio.

**Art. 13** — Quando la vittima sia un apprendista, l'indennità si computerà sulla base del salario più basso percepito dagli operai dello stesso stabilimento in cui lavorava l'apprendista.

### CAPITOLO TERZO

#### *Dell'azione per l'indennità*

**Art. 14** — L'azione d'indennità per gli infortuni sul lavoro avrà luogo con le forme previste dalle leggi di procedura per le azioni alimentari, ed agli interessati saranno accordate le misure provvisoriale che le autorità giudiziarie e di polizia sono autorizzate a prendere a favore dei creditori di alimenti.

**Art. 15** — L'azione dovrà promuoversi entro l'anno dall'infortunio; trascorso detto termine la vittima od i suoi eredi potranno promuovere contro i responsabili dell'infortunio l'azione di danni in confronto al diritto comune. Questa azione non potrà riunirsi con quella dell'indennità per infortunio.

**Art. 16** — In qualsiasi controversia sugli infortuni del lavoro, sarà giudice competente quello del luogo dove l'infortunio è occorso, o quello del domicilio del convenuto, a scelta dell'attore, che godrà del gratuito patrocinio.

**Art. 17** — I giudici che vengono a cognizione delle cause degli infortuni sul lavoro, presteranno speciale attenzione a questi casi, ed emetteranno la sentenza nel minor tempo possibile.

**Art. 18** — Il padrone dovrà denunciare l'infortunio all'Autorità locale politica o giudiziaria, nel termine di 24 ore, facendo constatare l'ora ed il posto dove l'infortunio è avvenuto, le circostanze, le persone che furono presenti, il nome della vittima, il luogo dove

essa è stata trasportata, il nome ed il domicilio del medico o dei medici che praticarono la prima cura, e il salario che guadagnava l'operaio.

Se la vittima non ha potuto ritornare al lavoro nei quattro giorni successivi, il padrone deve trasmettere immediatamente alla stessa autorità locale un certificato medico sullo stato della vittima, le conseguenze probabili della ferita e l'epoca in cui potranno conoscersi le conseguenze definitive; la infrazione alle presenti disposizioni sarà punita con la multa da venticinque a cinquanta *balboas* o con arresto corrispondente.

#### CAPITOLO QUARTO

##### *Delle Compagnie di Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.*

**Art. 19** — Qualora dovessero stabilirsi nel territorio della Repubblica compagnie di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'assicurazione dovrà farsi prima di iniziare il lavoro o al più tardi cinque giorni dopo del suo inizio, sempre che la Compagnia sia stata debitamente costituita ed autorizzata, essendo condizione indispensabile che la somma che riceve la vittima o il suo avente diritto, non sia inferiore a quella che dovrebbe essere corrisposta conformemente alla presente legge.

A tale effetto le compagnie che si costituiscono dovranno richiedere alla competente autorità l'autorizzazione al loro funzionamento, sottoponendosi inoltre alle disposizioni generali sulla materia delle condizioni seguenti:

- 1° Domicilio legale nella Repubblica;
- 2° Deposito permanente del quaranta per cento (40 %) dell'ammontare delle sue operazioni nel paese;
- 3° Esclusione di ogni clausola di prescrizione dalla polizza nei confronti della vittima o dei suoi aventi diritto;
- 4° Sottomissione alla vigilanza ed alla imposizione delle tasse da parte della competente autorità, la quale potrà ritirare l'autorizzazione quando venisse a mancare qualcuno dei requisiti legali.

**Art. 20** -- In caso di fallimento della Compagnia assicuratrice, i fondi destinati al pagamento delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro non entreranno nella massa del fallimento, e l'obbligo delle indennità incomberà all'impresario che contrattò l'assicurazione nelle condizioni in cui si trovava al momento del fallimento, potendo trasferirla ad altra compagnia assicuratrice.

**Art. 21** -- L'assicurazione costituita dal padrone può farsi regolarmente al nome di uno o più operai o complessivamente a favore di tutti gli operai di uno stabilimento o di una sezione del medesimo o di una classe di operai chiaramente determinata.

**Art. 22** — Il danneggiato o i suoi rappresentanti possono reclamare il pagamento dell'indennità direttamente alla Compagnia assicuratrice od al padrone. Quest'ultimo sarà esonerato da ogni obbligo solo quando l'indennità sarà stata liquidata interamente.

**Art. 23** — Gli impiegati o operai assicurati presso le compagnie di assicurazione non avranno diritto ad altra indennità.

## CAPITOLO QUINTO

### *Disposizioni varie.*

**Art. 24** — I direttori o gerenti di aziende che abbiano al proprio servizio più di due impiegati o operai saranno obbligati a comunicare alla competente autorità amministrativa, entro un mese dall'inizio del lavoro, la specie del lavoro, il numero degli impiegati ed apprendisti che vi facciano parte ed i contratti di lavoro che abbiano concluso.

La omissione o mancanza di tali comunicazioni sarà punita con una multa da cinquanta a cento *balboas* o arresto corrispondente.

**Art. 25** — Colui che si sottrae all'obbligo di assicurare i propri operai o impiegati o che non rinnovi il contratto di assicurazione o che, trattandosi di contratto collettivo, non provveda in conformità, in caso di aumento del numero degli operai, sarà sottoposto ad una multa di venticinque *balboas* per ciascun operaio che non sia stato assicurato, o per ciascun giorno di ritardo, negli ultimi due casi, fino al massimo di mille *balboas*. La recidiva sarà punita con l'arresto da tre a sei mesi.

**Art. 26** — Ciascun operaio o impiegato ha l'obbligo di farsi iscrivere presso gli Uffici municipali, dichiarando il mestiere, ufficio o professione che esercita, ed il luogo ed il lavoro in cui presta la sua opera. Appena un operaio si trasferisce da un lavoro ad un altro lo dichiarerà allo stesso Ufficio.

**Art. 27** — Gli Uffici nominati nell'articolo precedente terranno, a tale scopo, i libri di iscrizione che saranno prescritti dal Potere esecutivo nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

**Art. 28** — Senza pregiudizio delle responsabilità determinate, i padroni sono obbligati ad adottare i mezzi e le precauzioni suggerite dalla pratica per prevenire gl'infortuni.

**Art. 29** — Il padrone, che a mezzo di riduzione del salario, faccia concorrere qualche operaio o impiegato alla spesa dell'assicurazione disposta dalla presente legge, verserà all'operaio o impiegato il decuplo della riduzione e sarà punito con la multa da cento a cinquecento *balboas* o arresto equivalente.

**Art. 30** — Appena il Potere esecutivo lo ritenga necessario, procederà alla nomina degl'Ispettori generali del lavoro, i quali

saranno le autorità amministrative competenti agli effetti della presente legge.

**Art. 31** — In caso di morte di un operaio, per un infortunio qualsiasi, il padrone è obbligato a preferire nella sostituzione un membro della famiglia della vittima, quando sia idoneo al lavoro, previa approvazione del Sindaco del distretto, o per decisione di quest'ultimo nel caso che esso stesso si neghi.

**Art. 32** — E' nullo qualsiasi patto contrario alle disposizioni della presente legge. Ai benefici che essa accorda non si può rinunciare.

**Art. 33** — Gli effetti della indennità di cui tratta la presente legge cominceranno ad aver vigore sei mesi dopo la sua promulgazione. Gli altri effetti entreranno in vigore dopo i primi tre mesi.

**Art. 34** — Il potere esecutivo emetterà i regolamenti che riterrà convenienti per il facile e rigoroso adempimento delle disposizioni della presente legge.

## URUGUAY

### Legge 14 febbraio 1923 sul salario minimo a beneficio dei lavoratori rurali.

**Art. 1.** — I lavoratori rurali, maggiori di 18 anni e minori di 55 adibiti ai lavori dell'agricoltura e della pastorizia, percepiranno un salario minimo di 18 pezzi mensili o 72 centesimi quotidiani, allorchè siano occupati presso padroni che sfruttino immobili il cui valore complessivo agli effetti del pagamento della imposta immobiliare eccede i 20.000 pezzi.

Quando il valore degli immobili sfruttati oltrepassi i 600.000 pezzi, il salario minimo sarà di 20 pezzi mensili ed ottanta centesimi quotidiani.

**Art. 2.** — I lavoratori rurali da 16 a 18 anni ed oltre 55 non percepiranno un salario inferiore a pezzi 0,60 al giorno o 15 pezzi al mese.

**Art. 3.** — Nonostante il disposto dell'articolo precedente, il salario minimo potrà essere inferiore al tasso fissato per i lavoratori maggiori dei sedici anni nei casi di difetto fisico, malattia organica od altra causa analoga.

In tali condizioni il salario minimo sarà fissato dal Consiglio d'amministrazione dipartimentale o dal Consiglio ausiliare della circoscrizione corrispondente, su parere del medico del luogo.

**Art. 4.** — I lavoratori rurali disporranno della loro piena libertà nella giornata di domenica d'ogni settimana. Quando lo esigono le necessità del servizio, potranno eccezionalmente lavorare di

domenica, ma disporranno almeno di un altro giorno di riposo nella settimana; e dovrà farsi la relativa notificazione all'ispettorato dipartimentale nella forma stabilita dal regolamento.

**Art. 5.** — Oltre il salario a cui si riferisce questa legge, il padrone fornirà ai suoi lavoratori una dimora igienica e un'alimentazione sufficiente o, in suo difetto, la somma addizionale di cinquanta centesimi giornalieri o dodici pezzi mensili, con facoltà ai lavoratori di optare per l'uno o per l'altro modo di pagamento.

**Art. 6.** — I padroni che trasgrediscono le disposizioni di questa legge, incorreranno nella multa di 10 pezzi d'oro per ogni colono di cui si tratti. In caso di recidiva, la multa sarà di 25 pezzi e nella stessa proporzione.

Per la sua applicazione si estendono le disposizioni della legge 29 maggio 1916.

I giudici prorogheranno i termini stabiliti dalla predetta legge, allorchè siano ritenuti insufficienti.

**Art. 7.** — La disposizione dell'art. 5 si applicherà ai possedimenti rurali di un valore preferibile superiore ai 20.000 pezzi.

## CUBA

**Legge 18 maggio 1922 sull'immigrazione** (*Gaceta Oficial*, 23 maggio 1922).

**Art. 1.** — E' abrogata la legge 3 agosto 1917 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 4 stesso mese ed anno, con eccezione dell'articolo quinto che proibisce di impiegare immigranti maschi negli stabilimenti e per lavori in cui possono impiegarsi le donne, e delle disposizioni della stessa legge che si riferiscono alle cauzioni prestate per rispondere della permanenza in Cuba degl'immigranti, le quali continueranno ad aver vigore fino a quando dette condizioni debbano valere e possa esser necessario di darvi esecuzione.

L'aggiunta della proibizione stabilita dall'articolo quinto della legge 3 agosto 1917 si estenderà ad ogni persona di sesso maschile, sia o no immigrante.

**Art. 2.** — E' pure abrogato il Regolamento emanato dal Potere esecutivo il 29 ottobre 1917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre stesso anno, per il miglior adempimento della legge cui si riferisce l'articolo precedente, eccettuandosi le disposizioni del predetto Regolamento che si riferiscono alle parti della detta legge che vengono mantenute in vigore.

**Art. 3.** — Il Potere esecutivo potrà disporre in qualsiasi momento, dall'entrata in vigore della presente legge, la partenza dal territorio nazionale di quegli immigranti che siano giunti in esso esclusivamente per effetto delle disposizioni di legge che si abrogano.

**Art. 4.** — La presente legge entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

## ARGENTINA

### Regolamento 31 dicembre 1923 sullo sbarco dei passeggeri e degli immigranti.

**Art. 1.** — Qualsiasi nave proveniente dall'estero; che trasporti passeggeri, sia al di là od al di qua dei Capi, sarà ispezionata dai funzionari della Direzione Generale d'Immigrazione ed a tale scopo dovrà attraccare nelle Darsene Nord o Sud del Porto della Capitale e nei Docks allorchè si tratta di numero ristretto di passeggeri, previa autorizzazione speciale. Nei Porti del litorale Marittimo o Fluviale le navi attraccheranno nei luoghi designati per essere ispezionate.

**Art. 2.** — La Commissione di visita sarà composta dai seguenti funzionari: *a*) l'Ispettore (Visitador) d'Immigrazione (Capo della Commissione) — *b*) il Medico d'Immigrazione (Assessore tecnico); il primo con due aiutanti ed il secondo con un praticante — *d*) quando sia necessario, farà parte della Commissione un Interprete della Direzione Generale d'Immigrazione — *e*) l'Ufficiale della Prefettura Generale Marittima col personale che l'Ispettore ritenga necessario e richieda in ogni singolo caso, per mantenere l'ordine durante l'ispezione e lo sbarco di passeggeri.

**Art. 3.** — Le Commissioni di visita inizieranno il lavoro: dal 1° dicembre al 30 aprile alle ore 6.30; dal 1° maggio al 30 novembre alle ore 7.

**Art. 4.** — Durante l'ispezione avranno accesso a bordo della nave visitata i soli Membri del Potere Esecutivo, Legislativo e Giudiziario, Rappresentanti Diplomatici e Consolari, le persone munite di autorizzazione speciale concessa dalla Direzione Generale d'Immigrazione, i Funzionari di Dogana e Prefettura Marittima di servizio sulla nave e due impiegati della Compagnia alla quale questa appartiene.

**Art. 5.** — Se per una causa qualsiasi la visita non potrà aver termine nello stesso giorno, essa potrà venir rimandata al giorno seguente e protrarsi anche per 48 ore, secondo dispone coll'articolo 33 della Legge.

**Art. 6.** — Non appena s'inizi l'ispezione, a bordo si sospenderà qualsiasi operazione, lavoro e movimento di passeggeri e del carico che non abbia attinenza ad essa ispezione, potendo unicamente effettuarsi lo scarico del piccolo bagaglio con le necessarie precauzioni atte ad evitare accidenti, previa autorizzazione dell'Ispettore, che la concederà se non gli arrecherà inconvenienti nello adempimento della sua mansione.

**Art. 7.** — Allorquando una deliberazione ministeriale lo stabilisca, le ispezioni dei passeggeri si faranno a terra, considerandosi il luogo a tal fine designato come una continuazione della nave, ai fini dell'applicazione della Legge e di questo Regolamento, non potendosi

considerare ammesso nessun passeggero se non ha prima subito l'ispezione della Commissione della visita.

**Art. 8.** — Il Capitano della nave visitata consegnerà alla Commissione di visita :

1) La dichiarazione, vistata dal Console Argentino del porto di provenienza, indicante la data della partenza, la conoscenza (Nota: del Capitano) della Legge d'Immigrazione, di questo regolamento e di tutti gli altri decreti regolamentari che fossero stati emanati dopo del presente.

2) Il certificato d'immigrazione con un rapporto degli incidenti del viaggio e degli altri particolari richiesti dagli articoli 18 e 37 della Legge.

3) La lista dei passeggeri classificata statisticamente come prescritto dal paragrafo 14 dell'articolo 3º, su modulo della Direzione Generale d'Immigrazione.

4) La lista dei passeggeri, vistata dai Consoli Argentini dei porti di provenienza e di scalo.

5) La lista dei passeggeri che trasporta con destinazione alle Nazioni limitrofe : Repubblica Orientale dell'Uruguay, Brasile, Paraguay, Cile, Bolivia.

6) Il rapporto medico, contenente le osservazioni fatte dal medico di bordo durante la traversata sulla salute dei passeggeri ed immigranti.

7) Il passaporto e certificato giudiziario o della Pubblica Sicurezza, rilasciato dalle autorità della Nazione alla quale appartiene il passeggero e la scheda consolare « ficha ».

8) La scheda individuale statistica di ciascun passeggero o immigrante, su modulo fornito dalla Direzione Generale d'Immigrazione e che sarà redatta dal Comando della nave, in base alle risultanze dei documenti personali di ognuno e consegnata alla Commissione dal Capitano o dal Commissariato di bordo.

9) Durante l'ispezione, l'Ispettore riceverà tutti i reclami dei passeggeri e le denunce che essi facessero, stendendone verbale con le firme dei denunciatori o testimoni.

10) Il verbale della visita, contenente la relazione delle novità occorse a bordo durante la traversata o durante l'ispezione, come pure un rapporto dei passeggeri od immigranti il cui sbarco fu impedito saranno firmati dall'Ispettore, dal Medico, dall'Ufficiale della Prefettura e dal Capitano della nave.

**Art. 9.** — Ogni passeggero che si troverà nelle condizioni descritte dall'articolo 32 della Legge e suoi decreti-regolamentari sarà detenuto a bordo, proibendosene lo sbarco, ed il Capitano della nave avrà obbligo di rimpatriarlo, previo pagamento della multa e spese (Art. 35 della Legge) e la garanzia documentata od in contanti, che rimpatrierà il passeggero, il cui ammontare non eccederà pesos 0/s.

1.000. In questi casi l'Ispettore effettuerà una seconda visita alla nave in contravvenzione per accertarsi della presenza del respinto a bordo o incamerare la cauzione nel caso contrario, stendendo il relativo rapporto. Le cauzioni si proscioglieranno quando si comproverà, mediante certificato del Console Argentino del porto di provenienza del respinto, che l'ordine della Direzione Generale d'Immigrazione è stato eseguito (Nota : ossia che il respinto è stato riportato nel porto di provenienza).

**Art. 10.** — Sono condizioni che impediscono l'ammissione dei passeggeri nella Repubblica :

a) presentare sintomi di essere affetti da tubercolosi, lebbra, tracoma o di qualsiasi infermità cronica che menomi la capacità al lavoro ;

b) essere affetto da demenza o alienazione mentale, in una qualsiasi delle sue forme (idiozia, imbecillità, epilessia ecc.);

c) avere un vizio organico, congenito od acquisito, totale o parziale che renda inetto al lavoro o diminuisca in qualsiasi modo l'attitudine al lavoro, come per esempio essere cieco, sordo, muto, paralitico, rachitico, nano, zoppo od invalido di una gamba o con qualsiasi altro vizio o difetto tale da non poter giudicare l'individuo del tutto abile al lavoro;

d) essere compreso nel concetto d'immigrazione viziosa od inutile;

e) essere persona che si presuma possa cadere a carico della pubblica beneficenza;

f) essere donna sola con figli minori di quindici anni, salvo che sia munita di permesso speciale di sbarco rilasciato dalla Direzione Generale d'Immigrazione;

g) essere minori di quindici anni viaggiando senza genitori e non essere munito di permesso di libero sbarco, rilasciato dalla Direzione Generale d'Immigrazione. Tutti i minori di quindici anni, che viaggiano in compagnia dei loro genitori, devono essere muniti del certificato di nascita;

h) essere di età superiore ai 60 anni (anche quando si abbia risieduto anteriormente nel paese) e non avere un permesso speciale rilasciato dalla Direzione Generale d'Immigrazione;

i) essere sprovvisti di passaporto, con fotografia, vistato dal Console Argentino nella Nazione che lo ha rilasciato ed alla quale appartiene lo straniero;

j) essere sprovvisti di certificato giudiziale o della pubblica sicurezza che attesti di non aver subito condanne comuni o contro l'ordine sociale, durante gli ultimi cinque anni. Questo certificato deve essere rilasciato dalle Autorità di P. S. o giudiziarie della Nazione alla quale appartiene lo straniero e vistato dal Console Argentino accreditato presso la stessa;

k) essere clandestini;

l) avere quale destinazione reale la Repubblica Argentina ed avere invece ottenuto visti di Consolati di altra nazionalità, come se diretti a porti di Nazioni limitrofe.

**Art. 11.** — Le navi che trasportino passeggeri nelle condizioni alle quali si riferisce l'articolo precedente, saranno soggette, in ognuno dei casi speciali, all'applicazione di una multa che non potrà eccedere i pesos o/s. 100, e che sarà applicata dalla Direzione Generale d'Immigrazione, d'accordo colla regolamentazione vigente.

**Art. 12.** — Ogni persona uscita dall'Argentina e che, respinta da altra nazione, farà ritorno in Argentina, quale passeggero o clandestino, rimarrà detenuto a bordo sino a che siano eseguite indagini sui suoi precedenti e potrà sbarcare solo quando comprovi formalmente la sua identità, residenza antica (Nota: in Argentina) e buona condotta in passato.

**Art. 13.** — Agli effetti della documentazione che si esige dai passeggeri delle loro condizioni di salute, moralità, ecc., rimangono in vigore le istruzioni date ai Consoli in data 16 agosto 1923 dalla Direzione Generale d'Immigrazione con le modifiche in esse introdotte da questo Decreto-Regolamento, dovendosi fare una edizione speciale delle medesime con le rispettive correzioni.

**Art. 14.** — Nei casi previsti dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 della Legge, a riguardo allo stato sanitario delle navi, sicurezza e e comodità dei passeggeri, l'Ispettore ed il medico faranno rapporto dettagliato delle infrazioni o deficienze che avranno costatate, acciocchè la Direzione Generale dell'Immigrazione, in base a quanto espresso in detto rapporto, applichi le penalità prescritte dalla legge. Nei casi che si riferiscano alla sicurezza o stato sanitario, la Direzione Generale d'Immigrazione potrà chiedere informazioni alla Prefettura Marittima e Dipartimento Nazionale d'Igiene.

**Art. 15.** — Nei casi previsti dagli articoli 28 e 29, le operazioni di sbarco saranno subordinate in tutto e per tutto alle disposizioni emanate dai medici della Sanità Marittima, dipendenti dal Dipartimento Nazionale d'Igiene.

**Art. 16.** — E' assolutamente proibito, anche a titolo di parentela, mettersi a contatto cogl'immigranti e suoi bagagli e con chi fruisce dei benefici della Legge (Nota: gli immigranti alloggiati a spese dello Stato), dal bordo della nave sino a quando siano alloggiati all'Asilo e con altri passeggeri, prima che abbiano passato la visita doganale dei loro bagagli.

**Art. 17.** — Gl'Ispettori faranno il rapporto della visita per ogni singolo vapore, nel giorno stesso o nel susseguente, allegandovi tutte le liste consolari ed altre carte ricevute in occasione della visita; ne faranno verbale, citando le novità occorse durante il viaggio, dando inoltre la lista dettagliata dei passeggeri detenuti con la motivazione relativa per la decisione del caso.

**Art. 18.** — La Direzione Generale d'Immigrazione potrà detenere i documenti di quei passeggeri od immigranti, la cui fissazione di residenza (Nota : nell'Argentina) non ispiri fiducia o siano individui sospetti, allo scopo di espletare le relative indagini per risolvere definitivamente sull'ammissione o reiezione. I passeggeri immigranti in queste condizioni rimarranno a bordo delle navi sotto la responsabilità del Capitano, in attesa della decisione della Direzione Generale d'Immigrazione.

**Art. 19.** — Per aver diritto di usufruire dei benefici accordati dalla Legge agli immigrati, questi debbono avere tutti i requisiti da essa e dai suoi Decreti-Regolamenti prescritti ed ottenere dalla Direzione Generale d'Immigrazione il libero ingresso nel paese.

**Art. 20.** — Ogni tentativo da parte dei Capitani o dell'equipaggio delle navi facenti trasporto di immigranti, tendenti ad indurre gli immigranti in errato criterio sul senso e sui propositi della Legge sull'immigrazione; ad eludere la prescrizione dell'articolo 32, occultando la vera condizione civile dell'immigrante o qualsiasi altra circostanza prevista da questa disposizione; a sottrarsi all'obbligo di permanenza imposta dall'art. 33, sia ingenerando sfiducia sia inducendolo in errore mediante false informazioni a riguardo della visita d'immigrazione, sarà punito colla multa di pesos 0/s. cinquecento oltre l'indennizzo di qualsiasi spesa o danno che da ciò derivi a terzi.

**Art. 21.** — Allo scopo della migliore applicazione della Legge di Immigrazione e dei suoi Decreti-Regolamenti, la Direzione Generale d'Immigrazione manterrà Funzionari nei porti fluviali e marittimi o punti della frontiera che consideri necessari, i quali Funzionari in adempimento delle istruzioni che verranno loro impartite saranno incaricati della esecuzione, dandone relazione alla Direzione Generale d'Immigrazione per l'approvazione.

**Art. 22.** — Nei porti o punti di frontiera terrestre ove non vi siano Funzionari della Direzione Generale d'Immigrazione, l'applicazione della Legge e suoi Regolamenti rimane affidata alla Prefettura Generale Marittima e Direzione Generale del Fisco, le quali come nel caso antecedente, renderanno conto della sua esecuzione alla Direzione Generale d'Immigrazione, la quale risolverà definitivamente ove occorra.

**Art. 23.** — La lista dei passeggeri e immigranti trasportati dalle navi che fanno servizio fra i Capi e quelle del litorale marittimo sarà redatta su modulo della Direzione Generale d'Immigrazione e sarà vistata dal Console Argentino della rispettiva provenienza.

**Art. 24.** — I Capitani o Padroni delle navi che trasportano passeggeri all'estero, sia per via marittima sia per via fluviale, presenteranno alla Direzione Generale d'Immigrazione la lista specificata dei passeggeri su modulo della Direzione Generale d'Immigrazione.

**Art 25.** — I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento ed i perturbatori dell'ordine e del regime stabiliti per la sua

osservanza, saranno multati o puniti, ad eccezione di quanto dispone l'articolo 22, nel seguente modo: — se l'infrazione avviene da parte del Capitano o persone dell'equipaggio o personale del vapore visitato, la multa sarà da cinquanta a cento pesos o/s. a seconda della gravità del caso; — se l'infrazione avviene da parte del Padrone o marinai di navi di cabotaggio, la multa sarà da trenta a cinquanta pesos o/s. a seconda della gravità della mancanza — Se avviene da parte di passeggeri od altri privati, la multa sarà da dieci a venti pesos o/s. — Sono garanzia per le tre categorie di multa: nel primo caso, la nave ed i suoi passeggeri; nel secondo, l'imbarcazione del Padrone e nel terzo, il bagaglio o qualsiasi oggetto del contravventore, che rappresenti il valore della multa.

**Art. 26.** — La Direzione Generale d'Immigrazione ha la facoltà di giudizio in prima istanza e decisione, applicazione ed incasso delle multe imposte dalla Legge e da questo regolamento, d'accordo colla legge sul bollo della nazione, rispondendo di tutte le somme introitate, secondo la Legge sulla Contabilità di Stato.

**Art. 27.** — In tutti i casi in cui la Direzione Generale d'Immigrazione richieda l'ausilio della Forza Pubblica, questa sarà concessa senza che occorra altra formalità che quella della richiesta, dalla Prefettura Marittima, e, in rada, dalla Nave della Marina da Guerra Nazionale più prossima. Nella stessa guisa agirà la Prefettura al presentarsi del caso previsto dall'articolo 37 della Legge.

**Art. 28.** — Dalle decisioni della Direzione Generale d'Immigrazione nei casi di multa si può interporre ricorso al Ministero di Agricoltura, previo deposito dell'ammontare o importo della multa. In base all'esposto della parte multata e le informazioni della Direzione Generale d'Immigrazione, il Ministero deciderà inappellabilmente.

**Art. 29.** — E' obbligo della Direzione Generale d'Immigrazione di fornire due esemplari della Legge Argentina sull'Immigrazione e del Regolamento, alle navi che trasportano immigranti, in occasione del loro primo viaggio, sia in Europa per mezzo dei Consoli Argentini, sia al loro arrivo, per mezzo dell'Ispettore di sbarco, senz'altra formalità che farsene rilasciare ricevuta agli effetti della Legge.

**Art. 30.** — A riguardo del trasporto e sbarco di passeggeri fra i Porti Argentini e quelli della Repubblica Orientale dell'Uruguay e Paraguay, in virtù degli stretti vincoli esistenti fra le popolazioni rivierasche, la Direzione è autorizzata a stabilire, d'accordo colle autorità di detti paesi, a titolo di reciprocità, il minimo di requisiti da esigere dai passeggeri di tali provenienze.

**Art. 31.** — Tutte le operazioni della visita d'Immigrazione e sbarco di passeggeri ed immigranti, saranno fatte osservando rigorosamente il presente Regolamento; restando abrogati i Decreti in data 4 marzo 1880 e 30 novembre 1887.